



**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo
Ecologia Unità Operativa: Staff Ufficio: Segreteria**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 43 del 11/03/2022
Protocollo n. 13611 del 11/03/2022**

Treviso, 11/03/2022

**Oggetto: DITTA BIGARAN S.R.L. - AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RECUPERO RIFIUTI COMUNE S. BIAGIO DI CALLALTA, VIA POSTUMIA EST,
36. RINNOVO CON MODIFICHE E VARIANTE URBANISTICA - D.LGS. 152/06 -
L.R. 3/20000.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

RICHIAMATO il D.D.P. n. 642 del 01/12/2011 con cui la ditta Bigaran S.r.l. (C.F. e P.IVA 01832110264), con sede legale in comune di San Biagio di Callalta, via Postumia Est, n. 36, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito al medesimo indirizzo della sede legale, catastalmente censito al foglio 37 - mappali nn. 273 p, 268, 269, 271, 11 e 52, esclusi i subalterni 22 e 23, fino al 01/02/2020;

ATTESO che il D.D.P. n. 642/2011 è stato revocato e sostituito dal D.D.P. n. 554 del 28/10/2013, comprensivo di autorizzazione allo scarico, a sua volta revocato e sostituito dal D.D.P. n. 86 del 11/03/2015;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio avanzata dalla ditta con nota del 23/05/2019, assunta al prot. n. 32979 del 24/05/2019, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 39245 del 19/06/2019 di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che, nelle more del rilascio del provvedimento espresso, la ditta ha proseguito l'attività di recupero di rifiuti mediante proroga delle garanzie finanziarie in essere, da ultimo fino alla data del 01/02/2023;

VISTE le note del 25/01/2020, assunte ai prott. nn. 4145, 4152, 4144 e 4142 del 27/01/2020, con cui la ditta ha fatto richiesta di modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti, con contestuale variante urbanistica e sostituzione del titolo edilizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di unificare i due procedimenti al fine di rilasciare un unico provvedimento di rinnovo





dell'autorizzazione all'esercizio e di autorizzazione alla realizzazione delle modifiche richieste;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 5490 del 31/01/2020 con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza di servizi per il giorno 12/03/2020, invitando al contempo il Comune di S. Biagio di Callalta a seguire il procedimento definito dal D.P.P. n. 5/2016 del 05/10/2016 per la procedura di variante urbanistica;

CONSIDERATA la sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, che ha reso necessario il differimento della prima riunione, da ultimo posticipata al giorno 23/04/2020;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta con nota del 05/03/2020, assunta al prot. n. 12844 del 05/03/2020, e con nota del 20/04/2020, assunta al prot. n. 20880 del 21/04/2020;

VISTI gli esiti della prima riunione della conferenza di servizi, cui ha fatto seguito la nota di richiesta di integrazioni prot. n. 24905 del 14/05/2020;

VISTE le note del 19/05/2020, 29/09/2020 e del 04/11/2020, assunte rispettivamente ai prott. nn. 25580 del 19/05/2020, 52016 del 30/09/2020, 52007 del 30/09/2020, 52008 del 30/09/2020 e 59979 del 05/11/2020, con le quali la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO degli esiti positivi della Conferenza dei Servizi decisoria del 05/08/2021, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ditta, della Provincia di Treviso, di A.R.P.A.V., dell'ULSS2, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e del Comune di S. Biagio di Callalta, che si è conclusa con l'espressione unanime di un parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinando il rilascio del provvedimento conclusivo a:

- la trasmissione della tabella dei codici EER di rifiuti conferiti presso l'impianto e delle relative operazioni di recupero, aggiornata secondo le modifiche intervenute con il D.L. 77/2021, convertito in legge con L. 108/2021;
- il versamento al Comune del contributo concessorio pari a complessivi € 27.525,65; nel caso di versamento rateizzato la ditta è tenuta al versamento della prima rata depositando polizza fideiussoria per la restante quota secondo le modalità disposte dalla nota comunale prot. 3735 del 15/02/2021;
- il deposito in favore del Comune di San Biagio di Callalta di una polizza fideiussoria per un importo di €. 73.000,00, a garanzia della completa e corretta esecuzione dell'opera pubblica - pista di pattinaggio- proposta come opera di pubblica utilità;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 01/12/2021, assunta al prot. n. 70532 del 01/12/2021, successivamente





integrata e modificata dalla nota del 24/01/2022, assunta al prot. n. 3627 del 26/01/2022, con cui è stata aggiornata la tabella dei codici rifiuto già richiesta ed è stato revisionato il Piano di Ripristino ai sensi della D.G.R.V. n. 918 del 05/07/2021;

PRESO ATTO delle note del 27/01/2022, assunta al prot. n. 4654 del 31/01/2022, e del 31/01/2022, assunta al prot. n. 4995 del 02/02/2022, con le quali, rispettivamente, la Ditta Bigaran Srl ed il Comune di San Biagio di Callalta hanno comunicato l'avvenuto versamento del contributo concessorio per il rilascio del titolo edilizio ed il versamento della polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione dell'opera di pubblica utilità prevista dalla Ditta;

DATO ATTO che il progetto in parola non rientra nelle fattispecie elencate nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, né nelle fattispecie per le quali è prevista la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016, in quanto non effettua operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale del comune interessato;

DATO ATTO che è stato avviato l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 24, comma 2) della L.R. n. 3/2000, nonché dal Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 5 ottobre 2016, prot. 83758;

PRESO ATTO che con nota del 15/02/2021, assunta al prot. n. 8520 del 15/02/2021, il Comune di San Biagio di Callalta ha comunicato che, a seguito della pubblicazione del progetto, non sono pervenute osservazioni in merito;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 01/02/2020, con opzione di tacito rinnovo, e massimale assicurato Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- b) fideiussione assicurativa con validità fino al 01/02/2023 e importo pari a Euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00) già ridotto in forza della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

ATTESO che la D.G.R.V. n. 2721/2014 prevede, per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, che le Province possano prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino;

DATO ATTO che la ditta ha indicato un importo dei costi di ripristino





pari a complessivi 603.911,86 (seicentotremilanovecentoundici/86), a cui va aggiunta l'IVA, per un totale di Euro 736.772,47 (settecentotrentaseimilasettecentosettantadue/47);

PRESO ATTO che nella sopracitata deliberazione di Giunta Regionale è previsto che le garanzie finanziarie possano essere ridotte del 40% nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 ad esclusione degli importi individuati per il ripristino;

VERIFICATO che la ditta risulta certificata UNI-EN ISO 14001:2015;

RITENUTO di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti e di aggiornare la certificazione UNI EN ISO 14001 in ragione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;

RITENUTO inoltre che la garanzia afferente i costi di ripristino dell'area debba essere presentata prima dell'avvio dei lavori di modifica dell'impianto;

RILEVATO che il progetto in parola non comporta alcuna variazione al sistema di gestione delle acque meteoriche e, anzi, risulta migliorativo, in quanto viene a diminuirsi la superficie scoperta collettata al sistema di trattamento delle stesse;

RILEVATO dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione che la ditta mantiene in esercizio un impianto di trattamento annesso alla piazzola di lavaggio dei mezzi dello stabilimento a circuito chiuso, in quanto le acque reflue provenienti dallo stesso vengono immerse in un bacino a tenuta di fito-evapotraspirazione;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dal suddetto impianto potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione su istanza della ditta;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica allo scarico di acque pluviali sul canale Spinosa rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave in data 28/10/2013, prot. n. 16659, e acquisita al prot. prov. n. 118469 del 05/11/2013;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 03/08/2021 e dell'Area Emissioni in Atmosfera del 04/10/2021;

VISTI i seguenti pareri:

- Comune di San Biagio di Callalta, trasmesso con nota del 15/02/2021, assunta al prot. n. 8520 del 15/02/2021, e con successiva nota del 01/04/2021, assunta al prot. n. 18590 del 02/04/2021;
- ULSS n. 2 - Dipartimento di Prevenzione, trasmesso con nota del 22/04/2020, assunta al prot. n. 21283 del 22/04/2020;
- Genio Civile di Treviso, trasmesso con nota del 21/04/2020, assunta al prot. n. 21085 del 22/04/2020;

ATTESO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.





n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica per la realizzazione delle modifiche all'impianto in parola, titolo edilizio, modifica allo strumento urbanistico comunale vigente e ricomprende l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto modificato, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque reflue;

RITENUTO, pertanto di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio e contestualmente di approvare il progetto di modifica in argomento con le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria, autorizzando altresì l'esercizio dell'impianto modificato per un periodo di dieci anni;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001;

VISTI il D.Lgs. n.152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTO il D.Lgs. n. 188/2008 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01190748746242 del 09/07/2021, trasmessa con nota del 18/01/2022, assunta al prot. n. 5164 del 02/02/2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

Art. 1 - La ditta Bigaran S.r.l., con sede legale in Via Postumia Est, n. 36 in Comune di S. Biagio di Callalta (TV), P.IVA 01832110264, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di S. Biagio di Callalta (TV), al medesimo indirizzo della sede





legale, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 37, mapp.li nn. 273 p, 268, 269, 271, 11 e 52, e, contestualmente, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto modificato come da progetto presentato in data 25/01/2020, assunto ai prott. prov. nn. 4145, 4152, 4144, 4142 del 27/01/2020, integrato/modificato con documenti assunti al prot. prov. n. 12844 del 05/03/2020, al prot. prov. n. 20880 del 21/04/2020, al prot. prov. n. 25580 del 19/05/2020, ai prott. provv. nn. 52016, 52007, 52008 del 30/09/2020, al prot. prov. n. 59979 del 05/11/2020, al prot. prov. n. 70532 del 01/12/2021, al prot. prov. n. 3627 del 26/01/2022. Sono fatti salvi i documenti progettuali e gestionali già approvati con i decreti citati in premessa, non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha validità di 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto e qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente. Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all' articolo 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti;
- b) variante allo strumento urbanistico comunale;
- c) titolo edilizio per la realizzazione delle opere di progetto;
- d) autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in progetto;
- e) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti modificato in conformità al presente provvedimento, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;
- f) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- g) autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dal troppo pieno della vasca di accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia annessa allo stabilimento, con recapito nel fossato interaziendale, posto in direzione Ovest, collegato al canale Spinosola.





Art. 4 - L'inizio dei lavori per la realizzazione delle modifiche dell'impianto e la messa in esercizio dello stesso devono essere preceduti da specifiche comunicazioni a questa Amministrazione e al Comune. I lavori per la realizzazione delle modifiche devono iniziare entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento ed entro trentasei mesi, sempre dalla data del presente provvedimento, devono concludersi. Nel caso tali termini, di dodici e trentasei mesi, non fossero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta. L'avvio dei lavori è subordinato alla presentazione e accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 8, lettera c).

Art. 5 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- b) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001;
- c) gli estremi o copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- d) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 3/2000;
- e) la data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento;
- f) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- g) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

Art. 6 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della L.R. 3/2000, completo della documentazione atta a certificare il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore; la Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a





seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 7 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) **SEZIONE A:** Informazioni generali dell'impianto;
- b) **SEZIONE B:** Gestione dei rifiuti;
- c) **SEZIONE C:** Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
- d) **SEZIONE D:** Gestione delle acque reflue industriali e autorizzazione allo scarico.

Art. 8 - La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

- a) entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento: polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ridotto in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;
- b) entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento: fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta, recependo il presente provvedimento autorizzativo;
- c) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 736.772,47 (settecentotrentaseimilasettecentosettantadue/47), comprensivo di IVA, per il ripristino dell'area agli usi agricoli nel caso di dismissione dell'attività di recupero rifiuti.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 9 - La Ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente





provvedimento, deve trasmettere l'aggiornamento della certificazione UNI EN ISO 14001, ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore che attesti che le modifiche intervenute non incidono sulle certificazioni già rilasciate e pertanto non necessitano di aggiornamento.

Art. 10 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

Art. 13 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

Art. 14 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

Art. 15 - Il rilascio di autorizzazioni che integrano o modificano il presente provvedimento, nonché il rinnovo dello stesso vengono adottati dal Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Art. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto





nell'autorizzazione idraulica allo scarico dell'Ente gestore del corpo recettore.

Art. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di San Biagio di Callalta, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.


Art. 18 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Bigaran S.r.l. - Autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti in comune di S. Biagio di Callalta, via Postumia Est, 36. Rinnovo con modifiche e variante urbanistica - D. Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto: Decreto del Presidente

Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
Rifiuti Conferibili.....	3
Quantitativi gestibili.....	11
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	11
Altre prescrizioni.....	12
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI.....	15
SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	18
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	19

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	BIGARAN S.R.L.
Codice Fiscale e P.IVA	01832110264
n. REA	TV - 172355 del 29/11/1985
Sede Legale	Comune di San Biagio di Callalta via Postumia Est n. 36
Sistema di controllo della qualità:	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ISO 9.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> ISO 18.000 <input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> Altro
Legale Rappresentante	Bigaran Simonetta nata a Treviso il 13/11/1970 C.F.: BGR SNT 70553 L407T residente a Carbonera via Chiesa di San Giacomo, 24
Responsabile Tecnico	Bigaran Renzo

Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	San Biagio di Callalta
--------------------------	------------------------



Indirizzo	via Postumi Est, 36		
Dati Catastali	Foglio 37 Mappali n. 273P, 268, 269, 271, 11 e 52		
Coordinate Geografiche	Google Earth 45° 41'40.49"N 12° 24'46.22"E		
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale PRG	Zona E2 riconosciuta dal Comune di San Biagio di Callalta: <i>"Attività schedata con apposita Scheda Norma PNE2 che riconosce l'attività di recupero rifiuti posizionata in ambito agricolo"</i>		
Superficie	<p>Stato di fatto:</p> <p>area complessiva: 14.362,32 mq</p> <p>area scoperta: 12.920,92 mq di cui 11.166,00 mq interessati da viabilità e gestione rifiuti, 1.760,00 mq non interessati da viabilità e gestione rifiuti.</p> <p>area coperta: 1.441,40 mq di cui 1.010 mq dati dal capannone, 107 mq dalla cabina di cernita, 240 mq da uffici, 68,40 mq dal corpo servizi, 16 mq dalla tettoia e 1.117 mq interessati da viabilità e gestione rifiuti.</p>	<p>Stato di progetto:</p> <p>area complessiva: 14.362,32 mq</p> <p>area scoperta: 10.555,98 mq di cui 8.653,00 mq interessati da viabilità e gestione rifiuti, 1.902,98 mq non interessati da viabilità e gestione rifiuti.</p> <p>area coperta: 4.047,70 mq di cui 3.037,21 mq dati dal capannone (esistente + nuovo), 241,77 mq da uffici, 144,96 mq dal corpo servizi, 484,00 mq dal deposito rifiuti coperto e 32,50 mq interessati dal vano tecnico.</p>	
Variante urbanistica	Approvata con CC n. 28 del 27 settembre 2007 e CC n. 14 del 27 dicembre 2007 - D.D.P. 203 del 27/02/2004 - vedi osservazione su paragrafo variante urbanistica		SI

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione, Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015:

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA	Selezione e cernita	R13 - R12
			Miscelazione non in deroga	R13 - R12
			Riduzione volumetrica	R13 - R12



N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva	R13
			Accorpamento mono codice più produttori	R13 - R12

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite:

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				X	X
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura				X	X
020110	rifiuti metallici	X	X		X	X
030101	scarti di corteccia e sughero		X	X	X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	X	X
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X
030301	scarti di corteccia e legno		X	X	X	X
040108	Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X	X	X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X	X
070213	rifiuti plastici	X	X	X	X	X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X	X
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X	X
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X	X
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)				X	X
101003	scorie di fusione				X	X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro				X	X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11				X	X
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
101301	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico				X	X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		X	X
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X	X		X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		X	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16				X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X	X	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X	X	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X		X	X
150105	imballaggi compositi	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro				X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X	X	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X
160103	pneumatici fuori uso				X	X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11				X	X
160117	metalli ferrosi	X	X		X	X
160118	metalli non ferrosi	X	X		X	X
160119	plastica	X	X	X	X	X
160120	vetro				X	X
160122	componenti non specificati altrimenti				X	X
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09				X	X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X	X
160601*	batterie al piombo				X	X
160602*	batterie al nichel-cadmio				X	X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)				X	X
160605	altre batterie ed accumulatori				X	X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 (21)				X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05				X	X
170101	cemento				X	X
170102	mattoni				X	X
170103	mattonelle e ceramiche				X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				X	X
170201	legno	X	X	X	X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
170202	vetro				X	X
170203	plastica	X	X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X		X	X
170402	alluminio	X			X	X
170403	piombo	X			X	X
170404	zinco	X			X	X
170405	ferro e acciaio	X	X		X	X
170406	stagno	X			X	X
170407	metalli misti	X	X		X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X			X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				X	X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X	X
190110*	carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X	X
190904	carbone attivo esaurito				X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X		X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		X	X
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03				X	X
191201	carta e cartone	X		X	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X		X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X		X	X
191204	plastica e gomma	X	X	X	X	X
191205	vetro				X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X
191208	prodotti tessili	X	X	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X
200101	carta e cartone	X	X	X	X	X
200102	vetro				X	X
200110	abbigliamento	X	X	X	X	X
200111	prodotti tessili	X	X	X	X	X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X	X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29				X	X
200131*	medicinali citotossici e citostatici				X	X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31				X	X
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X	X
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33				X	X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [6]				X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X	X
200137*	legno, contenente sostanze pericolose				X	X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X	X
200139	plastica	X	X	X	X	X
200140	metalli	X	X		X	X
200201	rifiuti biodegradabili				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva mono codice mono produttore da inviare ad impianto terzo
		R12-R13	R12-R13	R12-R13	R12-R13	R13
200202	terra e roccia				X	X
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X	X
200301	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- Quantitativo massimo trattabile giornalmente: 140 t/g;
- Quantitativo massimo conferibile annualmente: 48.000 t/a;
- Quantitativo trattabile annualmente con operazione R12: 43.000 t/a;
- Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili: 440 t di cui 20 t rifiuti pericolosi.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni di recupero:

- operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
- accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER (R13-R12), provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
- operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - operazioni di selezione, cernita e vagliatura dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
 - operazioni di miscelazione non in deroga di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche, al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
 - operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.

4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto.




Altre prescrizioni

5. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
 - a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (codici a specchio), deve essere supportata da indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo;
 - b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
 - f) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione selettiva deve presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012;
 - g) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione non selettiva deve essere accompagnato da analisi chimiche attestanti la non pericolosità del rifiuto per partite di 500 mc.
6. I certificati di analisi devono essere accompagnati da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui è stato avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.
7. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
 - a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
8. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
 - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati al conferimento;
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;



- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - i rifiuti non conformi;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria tav. n. 3 "Lay-out rifiuti", rev. 01 del 15/09/2020, e nel Piano di Gestione Operativa, emissione 15/09/2020, trasmessi dalla Ditta con la documentazione del 29/09/2020, assunta al prot. n. 52007 del 30/09/2020, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del comune di San Biagio di Callalta, e garantita una costante pulizia dell'area;
- e) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori a tenuta e coperti e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;
- f) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D. Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
- dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
 - dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
 - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2);
- g) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- h) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- i) l'unione di CER diversi o l'accorpamento di rifiuti con stesso codice CER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
- j) ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione di CER diversi o CER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice CER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici CER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
- k) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
- l) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla loro uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato;



- m) i cassoni posti all'esterno devono essere adeguatamente coperti nel caso sussista la possibilità di dispersione eolica dei materiali contenuti;
- n) per quanto riguarda gli imballaggi misti provenienti da utenze commerciali e produttive (CER 15.01.06), la Ditta deve effettuare delle analisi merceologiche per ciascun conferitore da eseguire con cadenza biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo produttivo di origine di tali rifiuti;
- o) annualmente la ditta deve produrre rendiconto dei rifiuti trattati e inviati ad operazioni di coincenerimento/incenerimento, al fine del rispetto del quantitativo massimo di 75 Mg/g.
9. Sui rifiuti di seguito elencati sono poste le seguenti prescrizioni/limitazioni:
- a) 02 01 07 “rifiuti della silvicoltura”: limitatamente ai residui legnosi di potatura; l'invio all'impianto di recupero successivo deve avvenire entro 72 ore;
- b) 03 01 99 “rifiuti non specificati altrimenti”: limitatamente alla tipologia poltrone e divani;
- c) 08 03 18 “toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17”: limitatamente ai contenitori (serbatoi e cartucce) esauriti;
- d) 12 01 01 “limatura e trucioli di materiali ferrosi”; 12 01 03 “limatura e trucioli di materiali non ferrosi”; 12 01 05 “limatura e trucioli di materiali plastici”: solo rifiuti di diametro minimo di dimensioni superiori a 10 cm;
- e) 160103 “pneumatici fuori uso” gli pneumatici devono essere depositati in cassoni dotati di copertura;
- f) 16 02 14 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13”: applicazione della normativa sui RAEE (D.Lgs. 49/2014);
- g) 16 02 16 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15”: particolare attenzione allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono;
- h) 16 03 04 “rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03”: limitatamente a rifiuti solidi provenienti dallo svuotamento di magazzini e depositi; i rifiuti conferiti devono essere privi di frazioni putrescibili e odorigene, e costituiti essenzialmente da materiali in carta, plastica, legno, vetro, metallo, tessili; sono ammessi all'impianto solo rifiuti di dimensioni non superiori alla portabilità dei nastri di selezione;
- i) 16 06 01* “batterie al piombo”: stoccaggio in contenitori a tenuta di idonea tipologia costruttiva in relazione alle caratteristiche del rifiuto;
- j) 16 11 06 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05”: limitatamente a rifiuti derivanti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro;
- k) 19 01 10* “carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi” e 19 09 04 “carbone attivo esaurito”: stoccaggio in contenitori chiusi e a tenuta;
- l) 19 10 04 “fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03”: stoccaggio in cassoni coperti;
- m) 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”: i rifiuti conferiti devono essere privi di frazioni putrescibili e costituiti da frazioni riconducibili ai codici EER 20 o 15 già autorizzati quali carta, cartone, legno e plastica;
- n) 20 01 21* “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio” e 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi: applicazione della normativa sui RAEE (D.Lgs. 49/2014);
- o) 20 01 30 “detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29”: stoccaggio in contenitore avente idonee caratteristiche;
- p) 20 01 32 “medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31”: stoccaggio in contenitori a tenuta di idonea tipologia costruttiva;
- q) 20 01 33* “batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie”: stoccaggio al coperto, in contenitori a tenuta di idonea tipologia costruttiva in relazione alle caratteristiche del rifiuto;



- r) 20 01 35* “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23” e 20 01 36 “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35, contenenti componenti pericolosi”: particolare attenzione nello stoccaggio e nella movimentazione;
 - s) 20 01 37* “legno, contenente sostanze pericolose”: stoccaggio in big-bag e/o cassone scarrabile a tenuta e coperto;
 - t) 20 02 01 “rifiuti biodegradabili”: limitatamente ai rifiuti legnosi da manutenzioni silvicolture e forestali; invio ad impianto di recupero successivo entro 72 ore;
 - u) 20 02 03 “altri rifiuti non biodegradabili”: i rifiuti conferiti devono essere privi di frazioni putrescibili e costituiti da frazioni riconducibili ai codici CER 20 o 15 quali carta, cartone, legno e plastica;
 - v) 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” i rifiuti conferiti devono essere privi di frazioni putrescibili e odorogene, e costituiti essenzialmente da materiali in carta, plastica, legno, vetro, metallo, tessili;
 - w) 20 03 07 “rifiuti ingombranti” esclusi RAEE e esclusi rifiuti contaminati da frazioni putrescibili o contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
 - x) i rifiuti trattati in selezione e cernita R12 devono avere dimensioni superiori a 10 cm di diametro e le operazioni di selezione e cernita devono essere effettuate su appositi nastri;
 - y) la segatura va depositata in cassone a tenuta coperto e posta in esclusiva messa in riserva R13;
 - z) i rifiuti pericolosi devono essere depositati in contenitori di idonea tipologia, a tenuta e coperti;
 - aa) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori.
10. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D. Lgs 152/2006.
11. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.
12. La Ditta dovrà delimitare a terra le isole di lavorazione dei prodotti, in modo da lasciare libere le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
13. L'apertura dei serramenti sugli “shed” deve essere asservita all'impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio e IRAl.
14. In riferimento a quanto riportato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in caso di superamento dei limiti di legge, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a far rientrare nei limiti stessi il rumore emesso.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200, rev. 01 del 15.09.2020, tavola n. 5, allegata alla nota pervenuta in data 29/09/20, n. prot. 52007.20.

Operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti mediante triturazione e vagliatura

Punto di emissione C1

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: mercurio

Valore limite di emissione: 0,05 mg/m³



Parametri: cadmio + tallio (come somma)
Valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

Parametri: berillio, arsenico, piombo, cromo VI
Valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

Parametri: antimonio, zinco, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio
Valore limite di emissione: 0,5 mg/m³

Parametri: palladio, platino, rodio, stagno, cromo III (come somma)
Valore limite di emissione: 2 mg/m³.

Procedure di messa in esercizio e regime per le modifiche impiantistiche relative alle operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti

Punto di emissione C1

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni

Operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti mediante triturazione e vagliatura

Punto di emissione C1

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

Emissioni diffuse

Deve essere presente un sistema di nebulizzazione ad acqua nel reparto di riduzione volumetrica dei rifiuti, al fine di contenere eventuali emissioni diffuse di polveri in ambiente.

Emissioni odorigene

La ditta deve elaborare e trasmettere un progetto finalizzato ad individuare le specifiche fonti di emissione odorigena, sia puntuali che areali, per una loro successiva caratterizzazione, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione.

La successiva caratterizzazione delle emissioni odorigene dovrà pervenire entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione, ed essere effettuata in olfattometria dinamica in conformità alla norma tecnica UNI EN 13725:2004.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;



- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Riduzione volumetrica mediante triturazione e vagliatura	Filtro a cartucce	C1

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione C1 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;



- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri e del cromo VI;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13211 per la determinazione del mercurio;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13725:2004 per la caratterizzazione degli odori.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

15. Lo scarico delle acque meteoriche, provenienti dal troppopieno della vasca di accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia annessa allo stabilimento in parola, con recapito nel fossato interaziendale posto in direzione ovest (denominato scarico 1) collegato al canale Spinosola, deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dalla vasca di accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale, per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, rame, zinco, alluminio, piombo, tensioattivi totali e idrocarburi totali. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;
- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;
- e) Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a impianti inattivi. In particolare le vasche di accumulo, decantazione, disoleazione e di fito - evapo - traspirazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti, pulizie e manutenzioni, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi, oli ed eccessiva vegetazione pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione e smaltimento delle acque. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;
- f) è vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nelle due linee di disoleazione e nei due bacini a tenuta di fito - evapo - traspirazione, reflui diversi da quelli previsti dalla domanda;
- g) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del due sistemi di disoleazione deve essere comunicata a questa Amministrazione;
- h) le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione;
- i) la ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree impermeabilizzate, alle fasi di carico/scarico dei carburanti, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente;



- j) gli eventuali scarti e i rifiuti generati dalle due linee di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.